

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1134)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1970 (V. Stampato n. 1835)

d'iniziativa dei deputati CAROLI, MAZZARINO e URSO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1970*

Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge
13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69 agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina

di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato semprechè dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

Art. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o ti-

tolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, semprechè dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sprovisti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».